

Il Sindacato non serve solo nel momento delle necessità individuali

Non solo “on demand” ... molto di più!

Gli agenti sono chiamati a partecipare costantemente alla vita dell'associazione

Il più delle volte, le persone che si iscrivono alla Federagenti (agenti di commercio, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria, collaboratori dei mediatori creditizi) lo fanno perché spinte da un **bisogno contingente**: variazioni al mandato, ritardi nel pagamento delle provvigioni, richieste di prestazioni “ulteriori”, piuttosto che scoperta di omissioni contributive, necessità di verifiche previdenziali, predisposizione della domanda di pensione o, ancora, attivazione della polizza assicurativa dell'Enasarco. Queste sono solo alcune delle situazioni che spingono agenti e consulenti a rivolgersi ai nostri uffici e a iscriversi. La presa in carico della problematica e una, doverosa, risposta adeguata, **non esauriscono**, tuttavia, l'impegno che abbiamo nei confronti degli iscritti e, in generale, delle fasce economiche che rappresentiamo. Compito precipuo, infatti, della Federagenti, è quello di **rappresentare le istanze** delle proprie categorie nelle sedi istituzionali preposte. Ecco, quindi, che Federagenti interloquisce col Governo per le politiche lavorative e di sostegno alla categoria ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Non solo “on demand” ... molto di più!
- Permanenza requisiti per l'attività
- La composizione delle crisi da Sovraindebitamento
- Vaccinazioni Covid
- L'esperto risponde
- Rubrica Previdenziale

Nessun allarmismo, solo chi è contattato dal Registro delle Imprese si deve attivare

Permanenza requisiti per l'attività **Le sedi Federagenti sono a vostra disposizione per assistervi in questa eventualità**

L'ufficio del Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni, effettua una verifica della permanenza dei requisiti che consentono all'agente e rappresentante di commercio lo svolgimento della propria attività.

A tale scopo, **solo gli agenti di commercio interessati da tali attività di verifica** riceveranno un'apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al Registro Imprese, alla quale entro 60 giorni dovrà seguire un riscontro da parte dell'agente, cioè una Comunicazione Unica in cui il soggetto dichiara di possedere i requisiti. È importante assicurarsi di aver comunicato al Registro imprese la propria Pec corretta (e soprattutto regolarmente attiva).

Come detto sopra vi ribadisco che la verifica effettuata dal Registro è volta solo ad accertare che il soggetto sottoposto a controllo continui a possedere i requisiti per svolgere la professione di agente/rappresentante.

Pertanto se avete ricevuto o riceverete nei prossimi giorni una pec dalla CCIAA, vi dovrete attivare e rispondere entro 60 gg. altrimenti incorrerete in un procedimento inibitorio dell'attività che potrebbe crearvi anche problemi con la vostra mandante.

La procedura è tutta telematica come già nel 2012 e le sedi Federagenti sono tutte a vostra disposizione per assistervi nell'effettuazione della pratica camerale.

Quindi nessun allarmismo e nessuna preoccupazione, ma attenti a controllare periodicamente la vostra PEC perché è lì che riceverete dal Registro Imprese la comunicazione nel caso siate selezionati fra i soggetti da sottoporre a controllo. ■

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

**Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito**



soluzione agenti
**Sento la FORZA di un
Software per Agenti in TE...**

USA LA FORZA 

Non solo “on demand” ... molto di più!

Gli agenti sono chiamati a partecipare costantemente alla vita dell'associazione

di **Osvaldo Filippini**

— Responsabile della sede Federagenti di Como —

Il più delle volte, le persone che si iscrivono alla Federagenti (agenti di commercio, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria, collaboratori dei mediatori creditizi) lo fanno perché spinte da un **bisogno contingente**: variazioni al mandato, ritardi nel pagamento delle provvigioni, richieste di prestazioni “ulteriori”, piuttosto che scoperta di omissioni contributive, necessità di verifiche previdenziali, predisposizione della domanda di pensione o, ancora, attivazione della polizza assicurativa dell'Enasarco. Queste sono solo alcune delle situazioni che spingono agenti e consulenti a rivolgersi ai nostri uffici e a iscriversi. La presa in carico della problematica è una, doverosa, risposta adeguata, **non esauriscono**, tuttavia, l'impegno che abbiamo nei confronti degli iscritti e, in generale, delle fasce economiche che rappresentiamo.

Compito precipuo, infatti, della Federagenti, è quello di **rappresentare le istanze** delle proprie categorie nelle sedi istituzionali preposte. Ecco, quindi, che Federagenti interloquisce col Governo per le politiche lavorative e di sostegno alla categoria (anche e soprattutto nei momenti estremamente difficili, come l'attuale), firma gli Accordi Economici Collettivi, attraverso i propri rappresentanti è presente nella governance dell'Enasarco e tenta di orientarne l'azione (nella misura in cui le è consentito, dovendo spesso lottare contro trame e interessi “diversi”...), in ogni caso informa costantemente tutta la categoria e periodicamente organizza iniziative per la crescita professionale.

Questo **ruolo istituzionale** viene prima ed è, pertanto, ancora più importante di quello del servizio di consulenza e assistenza “a domanda”, perché ne rappresenta il **necessario presupposto**. Presupposto e fondamento insiti

nel concetto stesso di Associazione, che è, sì, soggetto capace di erogare servizi ma anche, anzi soprattutto, soggetto **portatore di interessi collettivi** (rappresentatività).

Uno dei capisaldi di questa rappresentatività è quello della **mutualità**, ossia il meccanismo che, attraverso il principio dei vasi comunicanti, al di là e oltre la risposta ricevuta da un iscritto a fronte di un bisogno espresso individuale, consente a tutti, in modo trasversale, di usufruire della quotidiana **azione “politica”** dell'Organizzazione.

È, pertanto, pienamente **giustificato e giusto** che un associato, a prescindere dall'utilizzo individuale che dell'iscrizione fa in quel particolare momento, **costantemente** rinnovi la fiducia e il sostegno alla Federagenti, partecipando attivamente alla vita sindacale, facendosi portavoce presso i colleghi delle istanze e dei programmi che la Federagenti, anche insieme alle altre associazioni della lista Fare Presto, porta avanti nei confronti delle istituzioni e della classe politica nel tentativo di dar voce ai bisogni della categoria e perché no, anche versando la quota associativa annuale che rappresenta comunque l'unico mezzo (vi ricordiamo che non beneficiamo di alcun aiuto o sussidio statale e/o pubblico) per far fronte ai costi di funzionamento e rappresenta quindi il **carburante** che consente il mantenimento in vita dell'associazione e l'azione di tutela che essa svolge sia singolarmente a vantaggio degli iscritti (nei confronti delle mandanti, dell'enasarco, del fisco) sia della categoria a livello politico e sindacale.

Chi ci conosce lo sa bene: alle spalle della Federagenti non c'è nessun altro, non possiamo contare su “santi in paradiso” o finanziatori occulti... questo è – da sempre – il prezzo per la nostra indipendenza. Non abbiamo padroni e questa è una garanzia per chi si iscrive da noi. Sono tanti gli agenti che operano nella Federagenti a titolo di volontariato offrendoci il loro tempo e le loro risorse, anche durante la pandemia che ha comportato una riorganizzazione che, se non è stata semplice per le imprese e le aziende strutturate, è stata ancora più

complessa in termini organizzativi e gravosa in termini economici per associazioni come la nostra fortemente radicata sul territorio. Nonostante il lockdown e le restrizioni Federagenti ha continuato ad operare praticamente H24 per stare vicino ai colleghi in difficoltà che continuamente chiamavano e scrivevano anche banalmente per sapere chi/come poteva “girare”...



Abbiamo alzato la voce in tutte le sedi per far emergere i bisogni e le necessità degli agenti, inizialmente esclusi da ogni forma di sostegno e/o sussidio. Abbiamo sollecitato più volte il nostro ente di previdenza che però era occupato solo a rimandare le elezioni piuttosto che a rieleggere una nuova governance che avrebbe potuto operare già 10 mesi fa con pieni poteri per aiutare la categoria.

A fronte di ciò riteniamo che il rinnovo dell'adesione all'associazione non dovrebbe essere legato alla presenza/risoluzione di un problema individuale, ma alla presa di coscienza che serve un soggetto collettivo che operi sempre e comunque per tutelare i rappresentanti, gli agenti, i consulenti finanziari che ogni giorno si alzano e cominciano una giornata di lavoro sempre più minacciata non solo dalla crisi attuale, ma da un sistema paese che nel suo complesso ha necessità di una radicale trasformazione come è stato scritto dal Vice Segretario Boggian nell'articolo dello scorso mese.

Ecco, attraverso l'enorme e costante lavoro della nostra Organizzazione in tutta Italia (da Catania a Rovigo, da Torino a Lecce) svolto a **favore di tutti** gli operatori delle categorie rappresentate, speriamo di riuscire a trasmettervi l'importanza dell'operato della Federagenti ed a far comprendere a tutti l'importanza di unirsi a noi per far sentire un'unica voce alle istituzioni, tutte, che da troppi anni ci ignorano. ■

Federagenti

CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore



La composizione delle crisi da Sovraindebitamento

Una chance per lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e professionisti

di **Moira Bacchiega**

— Avvocato del Foro di Rovigo — Consulente Federagenti Veneto —

L'inasprimento della crisi economica dovuta all'emergenza Covid19, che ha colpito duramente famiglie e imprenditori di tutto il Paese, ci suggerisce di volgere lo sguardo alla disciplina del sovra-indebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27.1.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel 2012 il Legislatore, per la prima volta, ha coniato la nozione di "sovra-indebitato" definendolo come colui che nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti, ed ha introdotto una disciplina "funzionale" della crisi del c.d. "debitore civile", quale può essere: il lavoratore autonomo, il professionista, il piccolo imprenditore, l'artigiano, l'imprenditore agricolo, il consumatore. Tutte categorie di soggetti che in ipotesi di difficoltà economica, sino ad allora, erano lasciati alle iniziative espropriative dei singoli creditori, con pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni in banche dati di cattivi pagatori.

Non può, tuttavia, sottacersi che la prassi delle singole azioni espropriative invalsa nei Tribunali e la tardiva emissione dei decreti attuativi hanno ostacolato la diffusione delle tre procedure di sovra-indebitamento tipizzate dalla L. n. 3 del 2012 e, precisamente: 1) L'accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, 2) Il piano del consumatore e 3) la liquidazione del patrimonio del debitore.

E ciò, seppure la normativa portasse con sé l'obiettivo di indirizzare la soluzione della crisi finanziaria dei soggetti non fallibili, di cui sopra detto, verso una nuova "pratica" di natura "concorsuale" di tutela del piccolo imprenditore e del consumatore, finalizzata al raggiungimento di un accordo con i creditori, a determinate condizioni e sotto il controllo più o meno pregnan-

te dell'Autorità Giudiziaria, preservando al debitore e alla propria famiglia quanto necessario per vivere, con sua finale esdebitazione.

Date tali difficoltà applicative, il legislatore con la Legge 18.12.2020, n. 176 di conversione del Decreto Legge c.d. "ristori" n. 137/2020, ha ritenuto opportuno anticipare l'entrata in vigore, già programmata per il 1° settembre 2021, di parte della nuova disciplina della crisi da sovra-indebitamento contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, confermando così la propria convinzione che il ricorso alle procedure di sovra-indebitamento rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l'eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.

La ratio della riforma è quella di offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito o che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche.

Con tale riforma viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alle citate procedure che risulta così estesa: al socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo o in accomandata semplice, al debitore c.d. incapiente, e ai componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76/2016), laddove il sovra-indebitamento abbia un'origine comune.

È stata espressamente disciplinata la possibilità di falcidia, in funzione di ristrutturazione dei debiti, del debito IVA e dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, nonché la possibilità di rimborso, alla scadenza convenuta, e quindi non nei limitati termini della procedura, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se

il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

È ora in facoltà del Tribunale omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie all'omologa e quando la proposta di soddisfacimento per il fisco è conveniente rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria. Particolarmente interessante è, infine, la possibilità, seppur consentita per una sola volta, di accedere al beneficio dell'esdebitazione (leggi liberazione debiti) per il debitore incapiente, ovvero la persona fisica meritevole non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvivano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 %.

Il debitore, può attivare avanti il Tribunale del luogo di propria residenza le procedure di sovra-indebitamento contemplate dalla Legge n. 3 del 2012 per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi che ha il compito di redigere una relazione particolareggiata sulla fattibilità della procedura, di certificare la completezza e attendibilità dei documenti allegati alla domanda, di indicare le cause del sovra-indebitamento e dell'incapacità del debitore di farvi fronte e richiedere al Tribunale la sospensione di eventuali pignoramenti in corso.

Al ricorrere di determinati presupposti, è quindi possibile conseguire la cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente ed uscire dall'emarginazione sociale ed economica. ■



RADIO AGENTI.IT

LA WEB RADIO PER GLI
AGENTI DI COMMERCIO

in streaming su
www.radioagenti.it

ASCOLTA LA DIRETTA

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure
collegati al tuo store e scarica
la app di Radio Agenti.
Ascoltaci dal tuo cellulare!



SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



Vaccinazioni Covid

Su informatori scientifici e agenti del settore medico le regioni in ordine sparso

a cura della Redazione

Partiamo da una premessa la Federagenti in relazione ai piani vaccinali predisposti dalle Regioni, ritiene che gli agenti ed in generale tutti gli operatori del mondo dell'intermediazione commerciale e finanziaria, in considerazione del fatto che gran parte della loro attività lavorativa si concretizza nel contatto con una numerosa platea di clienti e in territori di competenza molto ampi (talvolta intere regioni) all'interno dei quali si spostano entrando casualmente in contatto anche con molti altri soggetti, debbano avere un percorso di vaccinazione agevolato rispetto a categorie che non hanno le stesse criticità nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Detto ciò vediamo cosa è successo con riferimento ad una particolare categoria, gli informatori scientifico/farmaceutici.

L'inclusione nelle categorie da vaccinare con priorità dei soggetti che, operando per le aziende del settore farmaceutico, sanitario e medicale, frequentano assiduamente le strutture ospedaliere e/o sanitarie in genere sembrava un fatto scontato o comunque una evidente questione di buon senso ed invece non è stato così e ciò per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, come sapete, ogni regione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale ha elaborato un proprio piano vaccinale. Questa circostanza ha portato ad una disciplina non uniforme sul territorio nazionale.

Se per esempio alcune ASL della Liguria già potranno annunciare a breve di aver vaccinato tutti gli informatori scientifici, altre come la Toscana non hanno ancora preso in considerazione la cosa.

L'altra ragione è di natura più tecnica e sta creando però altrettanti ritardi e disagi. Pare infatti che talune Regioni/Asl che pure hanno ricompreso gli informatori scientifici si limitino unicamente a riconoscere la priorità a tale categoria (ed in certi casi solo laddove risulti la-

voratore dipendente di una casa farmaceutica) e non anche a coloro che svolgono la stessa identica attività, ma come agenti di commercio.

Ricordiamo infatti che molti svolgono la loro attività professionale in forza di un mandato di agenzia sottoscritto con aziende farmaceutiche, aziende che producono materiale medico, apparecchiature diagnostiche, tutori ed ausili, materiale operatorio etc. Ebbene tali soggetti sono spesso in possesso di specifici codici ateco:

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici o addirittura hanno un codice Ateco generico (46.19.01 Agenti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno).

Altri ancora operano in forma ibrida con un codice Ateco residuale (74.90.9.) che identifica "altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica".

Come è noto l'inquadramento dell'informatore scientifico ed in generale di tutti gli intermediari che operano nel campo farmaceutico – sanitario non è univoco e certo. In alcuni casi si parla di una figura cd. "cavaliere" cioè ibrida avente ora più le caratteristiche di un lavoratore subordinato, ora di un agente, ora di un lavoratore autonomo.

In questo frangente però correre dietro alle distinzioni (e confusioni) giuridico-formalistiche non aiuta nessuno e cozza contro le più elementari regole di buon senso che dovrebbero portare tutte le regioni (e conseguentemente tutte le ASL) a ritenere comunque prioritaria la vaccinazione di tutti i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa/professionale all'interno degli ospedali o devono comunque essere in stretto contatto con personale medico-sanitario.

Sul punto apprezzabilissime appaiono le indicazioni fornite dalla Regione Sicilia. Infatti

l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con nota prot. 1180/2021, fornendo indicazioni alle strutture sulle modalità di svolgimento della campagna vaccinale Covid-19 evidenzia i soggetti a cui dare priorità. Ebbene nella prima fase di vaccinazione (e cioè con priorità) sono stati fatti rientrare, insieme al personale sanitario anche gli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi. E non solo, la priorità è stata estesa anche al personale afferente alle ditte che assicurano i servizi esternalizzati (mensa, pulizie etc) proprio facendo capire con tale attenzione che è prioritario vaccinare tutti i soggetti che gravitano intorno alle strutture ospedaliere/sanitarie indipendentemente dal loro ruolo. In base a questa valutazione operata ci è stato chiarito che gli agenti di commercio in possesso dei requisiti sopra citati potranno procedere alla prenotazione sulla piattaforma sicilianacoronavirus.it "categoria in target".

Apprezziamo veramente la sensibilità e l'attenzione mostrata dalla Regione Sicilia verso una categoria (quella degli informatori medico scientifici e degli agenti che operano nel campo medicale e dei dispositivi sanitari) che durante la pandemia hanno continuato a svolgere con assiduità ed impegno il proprio lavoro in condizioni veramente stressanti e, talvolta, purtroppo non tali da garantire la salvaguardia della propria salute.

Di seguito un elenco delle Regioni che, per quanto a nostra conoscenza, hanno inserito la figura degli informatori scientifici nelle categorie prioritarie: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia.

Invitiamo gli agenti di commercio in possesso dei codici ateco sopra citati (o comunque in possesso di un mandato con casa farmaceutica/medicale etc) che svolgono la loro attività all'interno delle strutture sanitarie delle regioni sopra citate a rivolgersi alle ASL di competenza per chiedere di procedere alla vaccinazione.

La Federagenti si è comunque attivata a livello locale per supportare tali richieste. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: L'11 dicembre scorso ho accettato la proposta di una azienda ed ho firmato un contratto a tempo indeterminato come plurimandatario con esclusiva di zona. Non ho ancora fatturato nulla all'azienda. La settimana scorsa mi è stato prospettato da un'altra azienda concorrente un contratto migliore. Vorrei sapere cosa devo fare per rescindere il contratto senza incorrere in problemi con l'attuale mandante.

Risposta: La prima circostanza da verificare è se il suo attuale contratto preveda o meno il periodo di prova. In caso positivo, poiché solitamente il periodo di prova ha una durata di 6 mesi lei dovrebbe essere ancora nei termini per comunicare la disdetta senza necessità di rispettare i termini di preavviso di cui agli Accordi economici collettivi o di cui al codice civile. Se invece il suo contratto non prevede tale clausola lei sarà tenuto a dare il preavviso che sarà pari a:

- tre mesi se il contratto richiama sul punto gli AEC;
- un mese se il contratto richiama sul punto il codice civile;

Se decide di recedere in tronco (cioè senza dare preavviso) dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva che nel suo caso però dovrebbe essere pari a 0 se non ha ancora concluso alcun ordine, nè maturato alcuna provvigione. Le consigliamo comunque di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina per l'esame del contratto.

Domanda: Sono stato molto fortunato nella mia vita professionale e pur essendo sempre stato un agente plurimandatario ed avendo anche rappresentato 4 o 5 aziende in certi periodi, sono da oltre 34 anni legato ad una ditta da cui deriva quasi il 70% del mio fatturato. A fine aprile compirò 67 anni e, visti anche i tempi (ed i 6 anni di contributi maturati precedentemente come dipendente) chiuderò la partita iva per andare in pensione. Ov-

viamente all'azienda con cui collaboro da sempre, lascerò il un portafoglio clienti che ha un importante valore economico e che è frutto esclusivamente della mia ultratrentennale attività. Quanto posso richiedere all'azienda in relazione a questo portafoglio?

Risposta: Innanzitutto le ricordiamo che è opportuno attendere la maturazione del requisito pensionistico e solo dopo, comunicare, rispettando il termine di preavviso, il recesso dal contratto alla mandante. Poiché, a questo punto, il rapporto si concluderà per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia sia Enasarco che Inps lei avrà diritto a tutte le indennità di fine rapporto previste dalla normativa che regola il suo contratto individuale.

Se questo richiama gli Accordi Economici Collettivi le spetteranno: FIRR, indennità suppletiva di clientela e, ricorrendone i presupposti, l'indennità meritocratica.

Purtroppo i parametri di calcolo di tali indennità sono sostanzialmente svincolati dal valore del portafoglio clienti e pertanto il valore economico di tale portafoglio non fornisce alcun indice circa la reale consistenza delle stesse. Infatti i dati a cui occorre far riferimento ai fini del calcolo delle indennità sono prevalentemente due e cioè: gli importi provvigionali annui percepiti nel corso del rapporto per quanto riguarda il FIRR e l'indennità suppletiva di clientela e l'incremento, in percentuale di tali importi nel corso del tempo, cioè la differenza fra il fatturato provvigionale iniziale e quello finale, per quanto riguarda l'indennità meritocratica.

Se il contratto richiama invece solo ed esclusivamente la disciplina del codice civile (cosa abbastanza improbabile) occorrerà valutare se lei ha i requisiti per richiedere l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 1751. Non le nascondiamo che vista la durata del rapporto tale seconda opzione potrebbe essere, nel suo caso, penalizzante.

In ogni caso, per avere maggiori chiarimenti, per l'effettuazione dei conteggi delle indennità e per assistenza per le pratiche previdenziali Enasarco la invitiamo a rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Attualmente ho un contratto con la mandante che non prevede nulla relativa-

mente al patto di non concorrenza. Sono in contatto con un'altra azienda che commercializza qualche articolo simile e che mi ha proposto un nuovo mandato per una regione diversa dalla quella in cui opero con l'attuale azienda. Se accetto commetto una irregolarità?



Risposta: Preliminarmente occorre fare chiarezza: la questione qui non è relativa al patto di non concorrenza, ma all'esclusiva.

Il patto di non concorrenza spiega i suoi effetti successivamente alla conclusione del contratto ed è quella clausola che vieta ad un agente di assumere dopo l'interruzione del contratto con la mandante, incarichi con altre aziende in concorrenza con la prima. Tale clausola può avere una durata massima di due anni e deve essere retribuita. La questione che invece rileva nel suo caso è l'esistenza o meno dell'esclusiva a favore dell'azienda in corso di rapporto. Normalmente l'agente, in vigenza del contratto di agenzia, non può firmare mandati con aziende in concorrenza nel rispetto degli obblighi sanciti dall'articolo 1743 c.c., in caso contrario si configurerebbe la violazione dell'esclusiva con conseguente facoltà della mandante di risolvere il contratto per fatto e colpa dell'agente. Normalmente l'esclusiva riguarda la stessa zona e gli stessi clienti, per cui un agente potrebbe operare in con altra azienda in una zona diversa, salvo patto contrario. Tenga presente che perché vi sia concorrenza, secondo gli accordi economici collettivi vigenti, i prodotti devono essere simili, perché è da escludersi concorrenza quando "l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi ed infungibili tra loro".

Spesso, nella pratica, in alcuni settori queste realtà sono di fatto tollerate dalle ditte mandanti, ma - per evitare spiacevoli sorprese, tipo una risoluzione in tronco per giusta causa - noi suggeriamo di regolarizzare queste situazioni con una formale presa d'atto da parte delle mandanti stesse. ■



Emetti le tue Fatture
Provvigionali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

A seguito del grande interesse suscitato dall'intervento su Radio agenti della nostra collega Raffaella Corsetti in relazione al funzionamento della nuova polizza sanitaria sottoscritta dalla Fondazione Enasarco con Poste Italiane abbiamo ricevuto molte richieste da parte di agenti che vogliono conoscere meglio i meccanismi di funzionamento della polizza e le prestazioni a cui hanno diritto. Ecco alcune risposte ed alcuni consigli che, speriamo, possano esservi utili. I Consulenti Federagenti sono comunque a vostra disposizione per assistervi nel disbrigo di tutte le formalità necessarie

Domanda: Sono un'agente di commercio che svolge l'attività da circa 21 anni. Venti giorni fa ho subito un intervento e sto attendendo il tempo necessario per poi effettuare la chemioterapia. Se presento la denuncia del sinistro a Posteassicura, sulla base della convenzione con l'Enasarco, a cosa avrò diritto?

Risposta: Innanzitutto un grande in bocca al lupo affinché il tutto si risolva al meglio e velocemente. In secondo luogo il fatto di essere agente e quindi versare contributi da oltre 20 anni le potrebbe permettere di usufruire sia della garanzia A che di quella B. Quest'ultima infatti spetta solo agli agenti che svolgono attività di agenzia al tempo dell'evento, che possono vantare un'anzianità contributiva al 31 dicembre 2019 pari almeno a 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2017, 2018 e 2019.

Se in possesso di questi requisiti otterrà quindi entrambi gli indennizzi, ma per poterle quantificare esattamente l'importo spettante è necessario conoscere esattamente il tipo d'intervento subito.

La polizza sanitaria prevede infatti un nomenclatore degli interventi chirurgici ossia un elenco di interventi accanto ad ognuno dei quali viene abbinata una classe che va dalla I alla V.

La polizza poi individua l'indennizzo spettante per la garanzia A e quello per la B appunto in relazione alla diversa classe dell'intervento. Maggiore è la classe, maggiore è la gravità dell'intervento e maggiori saranno pertanto gli indennizzi.

Colgo l'occasione per consigliarle di far vedere il nomenclatore al medico specialista che la sta seguendo in modo da individuare l'esatto intervento subito. Questo è importante per verificare se anche l'assicurazione, letta la cartella clinica, valuterà correttamente l'intervento. In caso contrario infatti si potrà procedere con il reclamo che va presentato entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui Posteassicura riscontra la richiesta di rimborso. Ciò vale per tutti gli interventi chirurgici a seguito di malattia, ma va detto che dovendo lei subire anche dei cicli di chemioterapia avrà diritto anche all'indennità di degenza domiciliare a seguito di applicazione di chemioterapia (o radioterapia).

Dovendo presentare più denunce Le suggerisco di farsi aiutare da uno dei consulenti Federagenti che le saprà dare indicazioni più dettagliate. Ma mi raccomando si ricordi che deve presentare le denunce entro 90 gg dall'inizio del ricovero, quindi non perda tempo.

Domanda: Buongiorno, svolgo l'attività di agente di commercio e quindi verso i contributi Enasarco da 4 anni. Il mese scorso mi sono rotto il menisco giocando a calcetto ed ho subito quindi un intervento tre settimane fa. So che esiste una polizza infortuni Enasarco, ne posso usufruire?

Risposta: Certo potrà usufruire della polizza infortuni malattia Enasarco/Posteassicura perché la garanzia copre gli infortuni che possono occorrere nello svolgimento sia delle attività professionali principali e secondarie sia di ogni altra attività che non abbia carattere professionale salvo quanto previsto nell'articolo della polizza che specifica i rischi esclusi ed a cui si rimanda.

Facendo l'agente da soli 4 anni potrà usufruire unicamente della garanzia A e non anche della garanzia B.

Anche lei avrà diritto ad un indennizzo da intervento chirurgico come la signora del que-

sito precedente e anche nel suo caso per quantificare l'esatto importo occorre verificare precisamente a quale intervento è stato sottoposto.



Domanda: Quattro mesi fa ho subito un intervento all'anca a cui è seguita la fisioterapia che ho terminato pochi giorni fa. Volevo inoltrare la denuncia all'Enasarco per usufruire dell'indennizzo ma mi è stato detto che non sono più in tempo. Perché?

Risposta: Purtroppo le hanno dato una risposta corretta. La polizza recita infatti: "L'assicurato, per ottenere la liquidazione del sinistro, dovrà presentare denuncia redatta su apposito modello corredata della documentazione medica richiesta entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata a mano oltretutto per via telematica mediante portale web messo a disposizione dalla contraente." Ne consegue quindi che, essendo decorsi 4 mesi dal fatto, lei è decaduto dai termini di presentazione.

Per concludere, un consiglio: richiedete subito la cartella clinica al momento delle dimissioni dall'ospedale, in quanto si tratta di un adempimento che può prendere molto tempo. Qualora questa non venga consegnata nei successivi 60 giorni, provvedete intanto ad inviare la denuncia del sinistro insieme alla lettera di dimissione rilasciata dal reparto (ed al referto di Pronto soccorso laddove presente). Appena in possesso della cartella clinica provvedete ad integrare la denuncia o spedendola allo stesso indirizzo a cui avete precedentemente spedito la comunicazione di apertura del sinistro o integrando la pratica attraverso la personale area riservata nel sito Enasarco. ■

Federagenti

CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

